

DALL'ECOFIN- 07 NOVEMBRE 2018 ORE 16:17

Web tax: quali progressi per l'imposta sui servizi digitali?

Piergiorgio Valente - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

L'ECOFIN del 6 novembre 2018 si è occupato anche di web tax. Due gli elementi su cui si è concentrata la discussione: i presupposti per l'applicazione dell'imposta e la c.d. sunset clause. Sotto quest'ultimo profilo, tutti gli Stati membri sono concordi nel ritenere che l'imposta sui servizi digitali debba considerarsi come misura temporanea, che dovrà decadere qualora l'OCSE dovesse approvare iniziative e soluzioni di portata globale in merito alla digital economy. Per l'Italia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Tria ha ribadito l'interesse dello Stato italiano a trovare, entro la fine dell'anno, un'intesa con gli altri Stati in merito alla digital services tax, ribadendo tuttavia che - in mancanza di un accordo - l'Italia provvederà in via autonoma all'introduzione dell'imposta.

Nella riunione del 6 novembre 2018, i ministri dell'Economia e delle finanze degli Stati membri UE, facenti parti dell'ECOFIN (Consiglio Economia e finanza), hanno discusso dei progressi compiuti a livello europeo in merito all'**imposta sui servizi digitali** prevista dalla proposta di direttiva COM(2018)148.

La Digital services tax

In data 21 marzo 2018 la Commissione UE ha pubblicato due proposte di direttiva aventi ad oggetto norme volte a garantire la tassazione equa delle attività delle imprese digitali e a favorire la crescita nell'Unione Europea.

Le due proposte di direttiva hanno ad oggetto, da un lato, norme per la tassazione delle società aventi una **presenza digitale significativa** [COM(2018) 147] e, dall'altro, un **sistema comune d'imposta sui servizi digitali** [COM(2018) 148].

Obiettivo dell'introduzione di un'imposta sui servizi digitali è quello di colmare le lacune, in materia di digital economy, presenti all'interno delle normative degli Stati membri.

Le norme attualmente presenti nei sistemi fiscali nazionali sono state concepite dai Legislatori nazionali avendo come modello di riferimento le imprese tradizionali per le quali la presenza fisica sul territorio dello Stato costituisce caratteristica principale.

La digitalizzazione delle imprese e del mercato ha acuito l'asimmetria tra il luogo dove gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato. Infatti, l'inadeguatezza delle norme nazionali si scontra con la rivoluzione apportata dalla digital economy e con la progressiva affermazione sul mercato dei nuovi modelli di business per i quali il requisito della presenza fisica all'interno dello Stato non costituisce più elemento indispensabile ai fini della creazione di utili all'interno di uno Stato e per la conseguente tassazione degli stessi.

In considerazione della portata globale delle sfide poste dalla digital economy, la Commissione Europea ha ritenuto come scelta efficace per affrontare le nuove problematiche quella di proporre soluzioni multilaterali le quali contemplino l'adozione di linee guida comuni a tutti gli Stati membri coordinate con iniziative condivise a livello internazionale in ambito OCSE.

L'adozione della proposta di direttiva COM(2018) 148 persegue, dunque, l'**obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali** degli Stati appartenenti all'Unione Europea.

L'approvazione della digital services tax si propone di:

- proteggere l'integrità del mercato unico europeo e contribuire a garantirne il corretto funzionamento;
- assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche all'interno dell'Unione Europea ed evitare l'erosione delle basi imponibili nazionali;
- preservare l'equità sociale e condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese che operano nell'Unione Europea;
- contrastare le pratiche di aggressive tax planning;
- colmare le lacune normative previste a livello internazionale le quali consentono ad alcune imprese digitali l'elusione fiscale nei Paesi in cui operano e creano valore.

Cosa prevede la proposta di direttiva

Mediante la proposta di direttiva COM(2018) 148 la Commissione Europea delinea l'ipotesi di un sistema comune d'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (digital services tax o imposta sui servizi digitali - ISD).

La proposta di direttiva dedica, all'interno dei suoi 27 articoli, particolare attenzione agli **elementi necessari** per poter configurare la ISD. Nello specifico la direttiva tratta l'**ambito di applicazione** dell'imposta in questione, i **soggetti passivi**, il **luogo di imposizione**, l'**esigibilità**, il **calcolo** dell'imposta, l'**aliquota** dell'imposta, gli **obblighi connessi** nonché un meccanismo di riscossione sotto forma di sportello unico (One-Stop-Shop).

Per quanto concerne i **ricavi imponibili**, l'art. 3 della proposta di direttiva COM(2018) 148 individua **tre categorie** di ricavi imponibili. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali sono considerati "ricavi imponibili":

- a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;
- b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;
- c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.

La qualifica di soggetto passivo è riconosciuta, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, alle entità che per un determinato periodo di imposta soddisfino **in maniera congiunta**, e non alternativa, **due condizioni**. Nello specifico si considera soggetto passivo l'entità il cui:

- a) importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati per l'esercizio finanziario pertinente superiori 750.000.000 di euro;
- b) importo totale dei ricavi imponibili ottenuti nell'Unione Europea durante l'esercizio finanziario pertinente superiori 50.000.000 di euro.

In merito al **luogo di imposizione** l'art. 5 della proposta di direttiva COM(2018) 148 specifica al par. 1 che "i ricavi imponibili ottenuti da un'entità in un periodo d'imposta sono considerati ottenuti in uno Stato membro in tale periodo d'imposta se gli utenti di tale servizio imponibile si trovano in tale Stato membro in detto periodo d'imposta".

La previsione normativa in questione si pone in linea con il principio secondo cui la partecipazione dell'utente alle attività digitali dell'impresa può generare valore per quest'ultima anche qualora non sia previsto un pagamento da parte dell'utente (ad esempio, la visualizzazione da parte degli utenti di un annuncio pubblicitario) o qualora, al contrario, preveda il pagamento solo da parte di alcuni utenti (ad esempio, le interfacce digitali multilaterali per le quali è previsto il pagamento solo da parte di alcuni utenti per l'accesso alle stesse, mentre per altri l'accesso è gratuito).

I risultati dell'ECOFIN del 6 novembre 2018

In data 6 novembre 2018 i Ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri, facenti parte dell'ECOFIN (Consiglio Economia e finanza), hanno discusso dei progressi compiuti a livello europeo in merito all'imposta sui servizi digitali prevista dalla proposta di direttiva COM(2018) 148.

La discussione si è incentrata su due elementi principali: i **presupposti** per l'applicazione dell'imposta in questione e la c.d. **sunset clause**.

Il Presidente dell'ECOFIN attualmente in carica, il Ministro delle Finanze austriaco **Hartwig Löger**, ha evidenziato la necessità di adeguare le normative nazionali alla trasformazione subita dall'economia a seguito della progressiva affermazione della digital economy con la conseguente constatazione secondo cui le imprese digitali devono pagare **"their fair share of taxes"**. Il Presidente ha inoltre dichiarato come l'obiettivo perseguito dall'ECOFIN sia quello di arrivare a risultati concreti entro la fine dell'anno.

L'adozione della direttiva europea che prevede l'approvazione dell'imposta sui servizi digitali entro la fine dell'anno in corso costituisce una priorità per la **Francia** come espresso da **Bruno Le Maire**, Ministro delle Finanze francese. L'obiettivo perseguito è quello di evitare che i singoli Stati membri (ad esempio Spagna, Gran Bretagna e Italia) approvino in via autonoma una tassazione nazionale sulle imprese digitali.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, il Ministro delle Economie e Finanze, **Giovanni Tria**, ha ribadito l'interesse dello Stato italiano a trovare, entro la fine dell'anno, un'intesa con gli altri Stati membri in merito alla digital services tax. Il Ministro ha inoltre ribadito che, qualora non dovesse riuscire a trovare un accordo in merito alla tematica in questione, l'Italia provvederà **in via autonoma** all'introduzione dell'imposta sui servizi digitali.

In riferimento alla sunset-clause, tutti gli Stati membri sono concordi nel ritenere che l'approvazione dell'imposta sui servizi digitali debba considerarsi come **misura temporanea** e che la direttiva in questione dovrà decadere qualora dovessero essere approvate dall'OCSE iniziative e soluzioni di portata globale in merito alla digital economy.